

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE 49.2021

12-11-2021

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 32 D.L. 73/2021) – CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE

Risoluzione Agenzia Entrate n. 64/E dell'11/11/2021

Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, introdotto dall'art. 32 del D.L. 73/2021 (cfr. *Circolari ICN n. 37, 45 e 46 del 2021*), con la **Risoluzione n. 64/E dell'11/11/2021**, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

- **"6951" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE – ARTICOLO 32 DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73"**

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "Importi a debito versati".

Nel campo "Anno di riferimento" del modello F24 deve essere sempre indicato il valore "2021".